

29.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.
Atti e progetti di atti normativi comunitari (Assegnazione a Commissioni)	551
Missioni vevoli nella seduta del 22 luglio 1992	550
Mozioni concernenti l'istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali	535
Proposta di legge costituzionale (86-445-529- 534-620-806-841-851-854-898-1055-A) (Emen- damenti)	531
Proposte di legge:	
(Adesione di un deputato)	550
(Annunzio)	550
(Assegnazione a Commissioni in sede referen- te)	550
Risoluzioni, Interpellanze e Interrogazioni (An- nunzio)	552

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE: VIOLANTE ED ALTRI;
FINI ED ALTRI; PAPPALARDO; BATTISTUZZI ED ALTRI; PIER-
LUIGI CASTAGNETTI ED ALTRI; ALFREDO GALASSO ED ALTRI;
TASSI; PAISSAN ED ALTRI; BINETTI ED ALTRI; BOSSI ED ALTRI;
MASTRANTUONO ED ALTRI: MODIFICA DELL'ARTICOLO 68
DELLA COSTITUZIONE CONCERNENTE L'IMMUNITÀ PARLAMEN-
TARE (86-445-529-534-620-806-841-851-854-898-1055-A)*

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE, AD ECCEZIONE DI QUELLI VOTATI NELLE SEDUTE DEL 16 E 21 LUGLIO 1992

ARTICOLO 1.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

L'autorità giudiziaria, quando ritenga di esercitare l'azione penale nei confronti di un membro del Parlamento, ne dà immediata comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene. Entro il termine perentorio di novanta giorni, nel corso dei quali il procedimento è sospeso, la Camera, con deliberazione motivata e a maggioranza assoluta dei componenti, decide se disporre, a garanzia della libertà della funzione parlamentare, la sospensione del procedimento per la durata del mandato.

1. 35.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

Dell'esercizio dell'azione penale a carico di un membro del Parlamento, l'autorità giudiziaria procedente dà immediata comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene. Questa, con deliberazione motivata, adottata a scrutinio pa-

lese ed a maggioranza dei due terzi dei componenti, può disporre la sospensione del procedimento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione.

1. 31.

Barbera, Finocchiaro Fidelbo, Correnti, Bargone.

Al comma 1, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

A conclusione delle indagini preliminari riguardanti un membro del Parlamento, dell'eventuale esercizio dell'azione penale a suo carico l'autorità giudiziaria procedente dà immediata comunicazione alla Camera alla quale egli appartiene. Questa deve pronunciarsi nel termine perentorio di sessanta giorni sull'eventuale sospensione del processo, potendo assumere tale decisione con deliberazione motivata e a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

1. 29.

Galante, Brunetti, De Pasquale.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: che può disporre fino a: comunicazione con le seguenti:

La Camera di appartenenza può negare l'autorizzazione a procedere con deliberazione motivata qualora accerti la sussistenza di intenti persecutori nei confronti del parlamentare.

La Camera di appartenenza ha, in ogni caso, l'obbligo di pronunciarsi nel

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 22 LUGLIO 1992

termine di sessanta giorni dalla comunicazione, decorsi i quali l'autorizzazione si intende concessa.

1. 32.

Ayala, Bianchini, Adolfo Battaglia, Modigliani, Passigli.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: che può disporre aggiungere le seguenti: ad istanza del parlamentare e.

1. 18.

Cicciomessere, Pannella, Bonino, Elio Vito, Taradash.

Al comma 1, terzo capoverso, sopprimere le parole: con deliberazione motivata.

1. 22.

Biondi.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: con deliberazione motivata con le seguenti: con votazione adottata a maggioranza assoluta dei propri membri.

1. 23.

Biondi.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole da: la sospensione fino alla fine del capoverso con le seguenti: che deve essere adottata entro sessanta giorni dalla comunicazione, la sospensione del procedimento.

1. 19.

Cicciomessere, Pannella, Bonino, Elio Vito, Taradash.

Al comma 1, terzo capoverso, dopo le parole: del procedimento aggiungere le seguenti: , limitatamente al parlamentare..

1. 9.

Berselli, Valensise, Pasetto, Gasparri, Buontempo, Rositani.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.

1. 10.

Berselli, Valensise, Pasetto, Gasparri, Buontempo, Rositani.

Al comma 1, terzo capoverso, sostituire le parole: dalla comunicazione con le seguenti: dalla ricezione della comunicazione.

1. 11.

Berselli, Valensise, Pasetto, Gasparri, Buontempo, Rositani.

Al comma 1, terzo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui la Camera deliberi la sospensione del procedimento ne dà comunicazione al Consiglio superiore della magistratura.

1. 20.

Cicciomessere, Pannella, Bonino, Elio Vito, Taradash.

MOZIONI BATTISTUZZI ED ALTRI (N. 1-00026); BOSSI ED ALTRI (N. 1-00033); NOVELLI (N. 1-00047); D'ALEMA ED ALTRI (N. 1-00049); RUTELLI ED ALTRI (N. 1-00052); NANIA ED ALTRI (N. 1-00055); GORGONI ED ALTRI (N. 1-00056); GERARDO BIANCO ED ALTRI (N. 1-00058); FERRI ED ALTRI (N. 1-00059); MAGRI ED ALTRI (N. 1-00060); BUFFONI ED ALTRI (N. 1-00061) CONCERNENTI L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE BICAMERALE PER LE RIFORME ISTITUZIONALI

La Camera,

ricordato che da circa un decennio, ma soprattutto negli ultimi anni, è in corso di svolgimento nel nostro paese una vera e propria « fase costituente di fatto », che ha coinvolto non solo le forze politiche, ma anche l'opinione pubblica, la stampa e la stessa dottrina giuridica;

constatata l'urgenza di avviare il procedimento di ammodernamento dell'impianto costituzionale nelle sedi proprie, in quanto il logoramento o il cattivo funzionamento di alcune istituzioni rappresenta un costo ormai troppo elevato per l'economia e lo sviluppo sociale e civile della comunità nazionale, soprattutto in relazione al processo di integrazione comunitaria;

espressa la profonda convinzione che l'ordinamento democratico della Repubblica debba essere salvaguardato e rafforzato mediante una maggiore efficienza dell'amministrazione ed una più spiccata capacità di esprimere indirizzi stabili;

sottolineate le profonde e diffuse aspettative della collettività nazionale nel settore delle riforme costituzionali ed istituzionali, le quali non possono essere disattese, anche in relazione ai contenuti della campagna elettorale di molte forze politiche presenti in Parlamento;

rilevato che, in vista dei prossimi traguardi comunitari ed al fine di affrontare le tre emergenze nazionali, vale a

dire la questione morale, il deficit di bilancio e l'ordine pubblico, la legislatura appena iniziata deve caratterizzarsi come « la legislatura delle riforme istituzionali »;

ritenuto che comunque, anche alla luce della classica distinzione tra potere costituente e potere costituito, vada confermato lo spirito informatore della Carta fondamentale e restino intangibili i suoi principi fondamentali, ed in particolare quelli del lavoro, della democrazia e del pluralismo;

preso atto del messaggio rivolto in occasione del giuramento davanti alle Camere dal Presidente della Repubblica Scalfaro, il quale ha espressamente sottolineato l'esigenza che sia in tempi rapidi costituita una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali,

delibera

di costituire, in virtù di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del regolamento della Camera, una Commissione speciale di venti deputati, nominati dal Presidente della Camera su designazione dei gruppi parlamentari, composta in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi stessi. La Commissione costituisce, insieme con l'analogo organo collegiale, che il Senato eventualmente istituisca nella sua autonoma valutazione, una Commissione bicamerale.

Tale Commissione:

a) è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa;

b) presenta le proprie conclusioni ai Presidenti della Camera e del Senato entro sei mesi dalla sua prima seduta;

c) dispone dei poteri previsti dai regolamenti delle Camere per le Commissioni permanenti in materia di acquisizione di elementi informativi;

d) ha il compito di formulare proposte di riforme costituzionali ed istituzionali nel rispetto delle competenze delle Camere;

e) esamina in particolare le seguenti materie:

1) Parlamento: questioni riguardanti la formazione (in riferimento ai sistemi ed ai metodi elettorali), la composizione, la diversificazione o meno fra i due rami del Parlamento, la disciplina delle fonti di produzione primaria, le procedure deliberative, di controllo, di verifica della fattibilità delle leggi, le immunità parlamentari, le incompatibilità, la verifica dei risultati elettorali;

2) Governo: questioni riguardanti la legittimazione politica ed i rapporti costituzionali collegati (nomina, fiducia, potestà di revoca dei ministri);

3) Presidente della Repubblica: questioni concernenti l'elezione, la durata del mandato, la rieleggibilità, i poteri;

4) Pubblica amministrazione: questioni concernenti la delimitazione delle competenze statali, regionali e degli enti locali, il rapporto con gli enti pubblici economici, i procedimenti per le nomine, la responsabilizzazione dei pubblici dipendenti; la imparzialità della pubblica amministrazione;

5) Giustizia: questioni riguardanti lo status del giudice, la posizione del pubblico ministero, la responsabilità disciplinare, la presunzione di non colpevolezza, la durata della carcerazione pre-

ventiva, la certezza dei tempi in sede sia civile che penale;

6) Giustizia costituzionale: questioni concernenti una più ampia legittimazione al ricorso alla giustizia costituzionale ed un ampliamento delle competenze della Corte in materia di regolazione dei conflitti politico-costituzionali;

7) Regioni ed autonomie locali: questioni riguardanti il completamento dell'ordinamento regionale ed una più organica definizione dei rapporti tra Stato centrale, regioni ed autonomie locali;

8) Democrazia diretta: questioni concernenti nuove ipotesi di referendum;

9) Diritti e partecipazione: questioni concernenti la definizione dei nuovi diritti, il rapporto tra Stato e formazioni sociali, la rappresentatività sindacale, il contenimento dei partiti nell'alveo costituzionale ed il loro corretto funzionamento, il ruolo del CNEL;

10) Sistema dei controlli: questioni riguardanti i controlli amministrativi e contabili, il ruolo della Corte dei conti, i poteri dei comitati regionali di controllo e delle commissioni regionali di controllo sugli enti locali.

(1-00026) « Battistuzzi, Altissimo, Zanone, Patuelli, Biondi ».

(17 giugno 1992).

La Camera,

considerato l'esito delle elezioni del 5 aprile come un segno preciso della volontà del popolo italiano di un rinnovamento totale delle istituzioni;

preso atto che urgono iniziative parlamentari capaci di avviare quella stagione delle riforme che finora il centralismo partitocratico ha bloccato;

considerato che la sola origine dello « sfascio » in atto è il perdurare al potere di una classe politica finora dimostratasi inadeguata a risolvere i problemi di fondo che travagliano il paese, e, in modo

particolare, l'enorme debito finanziario dello Stato, l'aumentare della criminalità organizzata, la corruzione dilagante in tutta la classe politica ed in particolare nei partiti di governo;

preso atto che ogni giorno di più peggiorano i livelli di sussistenza del popolo italiano, soprattutto per quanto riguarda la zone a rischio del Mezzogiorno;

preso atto che l'attuale legge elettorale basata esclusivamente sulla proporzionale ha provocato, assieme alla frammentazione del tessuto parlamentare, l'ingovernabilità;

constatato che i poteri costituzionali di base non funzionano perché non esiste tra loro il coordinamento necessario, succubo di pressioni lobbistiche, di correnti di partito, di manovre illegali, di omertà politico-mafiose;

considerato che alcuni basilari principi della attuale costituzione appaiono nettamente superati e la loro applicazione provoca gravi inconvenienti dei quali sono vittime soprattutto le classi più deboli ed indifese;

considerato che l'Italia — nelle attuali condizioni — rischia di restare fuori dall'Europa e di perdere la sua posizione ed il suo prestigio di grande potenza;

preso atto che lo stesso Capo dello Stato, immediatamente dopo la sua elezione, nel messaggio alle Camere ha postulato la necessità immediata di costituire una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali;

considerata la necessità delle riforme costituzionali ed istituzionali, tra le quali preminente è l'avvio di sempre maggiori autonomie regionali e quindi di un concreto progetto federalistico;

prendendo atto dei contenuti della proposta di legge costituzionale n. 1053 dei deputati Bossi ed altri che configurano tra l'altro una consultazione referendaria sulle proposte di riforme costituzionali e un'alta funzione di garanzia del

Presidente della Repubblica, ed auspicandone una rapida approvazione;

ritenendo intanto urgente e necessario che il Parlamento inizi subito l'iter riformatore, salvo il coordinamento con le disposizioni della suddetta proposta di legge costituzionale una volta approvata,

delibera

di istituire una Commissione speciale, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, del regolamento, con il compito di formulare proposte di riforme costituzionali ed istituzionali entro il termine improrogabile di un anno dal suo insediamento.

La Commissione è composta di venti deputati nominati dal Presidente della Camera su designazione dei gruppi parlamentari ed è composta in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi stessi. La Commissione, presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa, è provvista dei poteri di cui agli articoli 141, comma 2, 143 e 144 del regolamento ed è integrata da un collegio di venti membri esperti in materia costituzionale designati dalla Commissione in apposita seduta, nella quale ogni deputato designa un solo nominativo. I membri del suddetto collegio partecipano alle sedute della Commissione con voto consultivo.

La Commissione costituisce, insieme con l'analogo organo collegiale che il Senato eventualmente istituisca nella sua autonoma valutazione, una Commissione bicamerale.

(1-00033) « Bossi, Formentini, Luigi Rossi ».

(24 giugno 1992).

La Camera,

espressa la profonda convinzione che le riforme istituzionali debbano rappresentare una occasione importante per ristabilire un rapporto tra società e Stato e per rinsaldare il collegamento tra paese reale e paese legale;

sottolineata l'urgenza di garantire ai cittadini la possibilità di partecipare e di assumere un ruolo propositivo, di corresponsabilizzazione e di controllo della vita politica;

rilevato che la riforma istituzionale non deve essere concepita come un'espediente per sottrarre gli esecutivi ai controlli e per svuotare ulteriormente delle loro prerogative le Assemblee elettive;

ritenuto che in vista dei prossimi impegni comunitari, e al fine di affrontare i problemi nazionali, l'undicesima legislatura debba caratterizzarsi come legislatura delle « riforme istituzionali »;

preso atto che il Presidente della Repubblica nel suo giuramento davanti alle Camere ha sottolineato l'immediata necessità della costituzione di una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali,

delibera

di costituire, in base a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del Regolamento della Camera, una Commissione bicamerale speciale di trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera, su designazione dei gruppi parlamentari, composta in modo da rispecchiare la proporzione dei gruppi stessi. La Commissione, insieme con l'analogo organo collegiale istituito dal Senato, costituisce la Commissione bicamerale. Tale Commissione dovrà presentare le proprie proposte di riforme costituzionali ed istituzionali entro il termine di dodici mesi dal suo insediamento.

(1-00047)

« Novelli ».

(20 luglio 1992).

La Camera,

richiamando le considerazioni proposte dal Presidente della Repubblica dinanzi al Parlamento in seduta comune, circa l'opportunità di « una Commissione bicamerale con il compito di una globale

e organica revisione della Carta costituzionale nell'articolazione delle diverse istituzioni »;

prendendo atto della documentazione predisposta dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, circa le diverse modalità con cui tale Commissione speciale può essere istituita ed i poteri che le possono essere attribuiti;

considerando indispensabile prospettare un quadro completo e coerente di rinnovamento dell'ordinamento costituzionale e dei rapporti tra i poteri dello Stato, nella continuità dei principi fondamentali, dei valori ispiratori e delle garanzie della Costituzione, nata dalla Resistenza con il concorso di tutte le forze e le culture democratiche;

riconoscendo la necessità di valutare in un quadro d'insieme le proposte di revisione della disciplina costituzionale di Parlamento, Presidenza della Repubblica, Governo, regioni e autonomie locali, ed i progetti di riforma delle leggi elettorali per il Parlamento;

auspicando che una legge costituzionale possa affidare alla Commissione speciale poteri referenti nel rispetto delle garanzie del procedimento di revisione costituzionale, e ritenendo preferibile concentrare i compiti della Commissione sulla sola revisione delle materie predette, esclusa ogni altra materia, che potrà essere esaminata dalle Camere secondo le procedure ordinarie prescritte dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari;

auspicando che il rapido e costruttivo lavoro della Commissione speciale, ed i procedimenti di revisione costituzionale o di approvazione di leggi ordinarie che dalla Commissione deriveranno, consentano di restituire prestigio e stabilità all'ordinamento democratico in ogni sua parte, concludendo la fase di incertezza istituzionale che da troppo tempo travaglia il paese,

delibera

di istituire, a norma dell'articolo 22, secondo comma del regolamento della Camera, una Commissione speciale di venticinque deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiare la proporzione tra essi, provvista dei poteri di cui all'articolo 144 del regolamento, nonché di ogni altra facoltà di disporre dei mezzi conoscitivi e di indagine che saranno accordati dal Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato.

La Commissione costituisce, insieme con l'uguale Commissione che il Senato della Repubblica eventualmente intenda istituire o istituisca nella sua autonoma valutazione e deliberazione, una Commissione bicamerale denominata « Commissione parlamentare per la revisione della Costituzione e per le riforme elettorali ».

Tale Commissione:

a) è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa;

b) elegge nel suo seno due vicepresidenti e due segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza;

c) esamina le proposte di revisione costituzionale concernenti i Titoli I, II, III e V della seconda parte della Costituzione, ed i disegni di legge in materia elettorale per il Parlamento presentati alle Camere nella legislatura in corso, ed elabora un progetto organico di revisione dei suddetti titoli della Costituzione, comprensivo dei sistemi elettorali per gli organi costituzionali;

d) può acquisire, nelle forme e nei modi prescritti dai regolamenti parlamentari, il parere di esperti, italiani e stranieri, nonché dei rappresentanti di forze sociali, associazioni ed organizzazioni di cittadini;

e) rassegna le sue conclusioni al Presidente del Senato e al Presidente della

Camera entro sei mesi dalla sua prima seduta, salvo che il Parlamento, con legge costituzionale, abbia nel frattempo deliberato di assegnarle altri poteri e funzioni, indicando il termine per il loro assolvimento.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione ricadranno in parti uguali sui bilanci della Camera e del Senato.

(1-00049) « D'Alema, Violante, Pellicani, Finocchiaro Fidelbo, Marri, Barbera, Bassanini, Forleo, Recchia, Alfonsina Rinaldi, Rodotà, Tortorella, Vigneri ».

(20 luglio 1992).

La Camera,

rilevato che l'Italia sta attraversando una profonda crisi politica e istituzionale, che ha alla sua radice il carattere « bloccato » del sistema politico e la sua crescente frammentazione, la mancanza di alternativa, la divaricazione tra Costituzione formale e costituzione materiale, l'occupazione di tutti gli ambiti di potere istituzionale — ma, nella maggior parte dei casi, anche economico-finanziario e dell'informazione — da parte del sistema dei partiti;

preso atto dello snaturamento del ruolo dei partiti rispetto alla funzione di partecipazione democratica prevista dall'articolo 49 della Costituzione e preso atto altresì dell'estrema degenerazione partitocratica nell'intreccio tra politica ed affari;

constatata la crescente divaricazione tra società politica e società civile e l'accelerato processo di delegittimazione del sistema politico e istituzionale;

considerato che le dimensioni della crisi politica e istituzionale attuale riguardano il sistema dei partiti e il sistema istituzionale intrecciati nella degenerazione partitocratica, il gigantesco debito pubblico alimentato dallo sperpero di risorse pubbliche spesso con un deva-

stante impatto ambientale, l'intreccio perverso tra criminalità, affari e droga, il collasso del sistema giudiziario e la giustizia denegata, la mancata tutela dei diritti civili e umani per gli strati più deboli della popolazione, il fallimento dell'attuale sistema regionale;

sottolineato che — di fronte alla crisi di legittimazione del sistema istituzionale e alla crisi di credibilità del sistema dei partiti, che spesso aprono il varco all'inserimento nei centri di potere politico ed economico-finanziario da parte della criminalità organizzata — è sempre più forte la necessità e l'urgenza di una profonda riforma costituzionale ed istituzionale;

ricordato che, a fronte delle crescenti aspettative riformatrici da parte dei cittadini, da oltre un decennio sono rimaste quasi totalmente prive di esito le procedure parlamentari messe in atto nell'arco di tre legislature per le riforme costituzionali ed istituzionali;

preso atto della sollecitazione alla costituzione di una Commissione bicamerale per le riforme istituzionali espressa dal Presidente della Repubblica all'inizio della XI legislatura, nel discorso pronunciato davanti alle Camere all'atto del suo giuramento, e successivamente ripetuta in altre circostanze;

ritenuta la prioritaria necessità ed urgenza di varare la riforma delle leggi elettorali e di non ripetere precedenti esperienze di Commissioni per le riforme istituzionali « onnipervadenti », ma rimaste prive di alcun esito legislativo;

in attesa della approvazione parlamentare di proposte di legge costituzionale in materia di istituzione di una Commissione bicamerale per le riforme costituzionali ed istituzionali,

delibera

di costituire — in forza di quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, del regolamento della Camera, — due Commissioni speciali formate ciascuna da venti deputati, nominati dal Presidente della Ca-

mera su designazione dei gruppi parlamentari, e composte in modo da rappresentare tutti i gruppi rispecchiando la proporzione tra i gruppi stessi.

Ciascuna delle due Commissioni costituisce — insieme con l'analogo organo collegiale che il Senato decida eventualmente di istituire con autonoma iniziativa — una Commissione bicamerale.

Ciascuna delle due Commissioni è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa, presenta le proprie conclusioni ai Presidenti delle Camere entro sei mesi dalla prima seduta e dispone dei poteri previsti dai Regolamenti delle Camere per le Commissioni permanenti.

In particolare:

1) la prima delle due Commissioni ha il compito di presentare proposte di riforma delle leggi elettorali;

2) la seconda delle due Commissioni ha il compito di presentare proposte di riforma nelle seguenti materie:

- a) Parlamento;
- b) Governo;
- c) Presidente della Repubblica;
- d) Regioni ed autonomie locali;
- e) Istituti di democrazia diretta.

(1-00052) « Rutelli, Boato, Apuzzo, Bettin, Crippa, De Benetti, Giuliani, Leccese, Mattioli, Paissan, Pecoraro Scanio, Pieroni, Pratesi, Ronchi, Scalia, Turroni ».

(20 luglio 1992).

La Camera,

constatato che il prepotere delle oligarchie partitocratiche ed il sempre più evidente ed imponente inquinamento mafioso nell'ambito di esse ha del tutto svuotato e vanificato il basilare principio della sovranità popolare, al punto da far apparire beffarda e derisoria la solenne

proclamazione che ne fa l'articolo 1 della Costituzione finora vigente;

preso atto del pessimo funzionamento delle nostre istituzioni costituzionali a tutti i livelli, che rischia di collocare l'Italia fuori dall'Europa e fuori dalla storia;

considerata la crescente e palpabile sfiducia della Nazione nei confronti del sistema politico e istituzionale, sempre più percepito dai cittadini, e non senza valide motivazioni, come un inutile e costoso carrozzone che rappresenta gli interessi soltanto ed esclusivamente di una partitocrazia corrotta e corruttrice;

ritenuta la necessità di aprire immediatamente un nuovo procedimento costitutivo che possa dar vita nel più breve tempo possibile ed una nuova Costituzione che realizzi finalmente quel principio solennemente proclamato, ma totalmente disatteso, secondo il quale « l'Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro » (articolo 1, comma 1, Costituzione vigente);

preso atto del messaggio dell'ex Presidente della Repubblica, onorevole senatore Francesco Cossiga, del 26 giugno 1991, sulle riforme istituzionali,

preso atto altresì degli ampi riferimenti alle riforme istituzionali e alle procedure di esse contenuti nel messaggio di insediamento dell'attuale Presidente della Repubblica, onorevole Oscar Luigi Scalfaro,

delibera:

di istituire una Commissione parlamentare col compito di elaborare, entro un anno dal suo insediamento, uno o più progetti di una nuova Costituzione, che dovrà essere fondata sulla piena ed effettiva sovranità popolare, esercitata attraverso nuove e più complete forme di rappresentanza. Detta Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera in modo da rappresentare tutti i gruppi preservando più che sia possibile la proporzionalità fra di essi. Tale Commissione costituisce, insieme con l'analogo organo collegiale che il Senato

autonoma valutazione, una Commissione bicamerale. La Commissione, secondo l'ultima delle ipotesi procedurali formulate nella lettera dei Presidenti delle Assemblee legislative del 7 luglio ultimo scorso, svolge un lavoro istruttorio preliminare in attesa che si concluda l'iter di approvazione dell'apposita legge costituzionale che le conferirà più ampi poteri, nel quadro di un nuovo procedimento costitutivo che è auspicato fin d'ora più rapido e meno farraginoso, ma al contempo più garantista di quello di revisione costituzionale attualmente previsto dall'articolo 138 della Costituzione finora vigente. La predetta legge costituzionale sulle modalità procedurali del nuovo processo costitutivo che sta per iniziare dovrà:

chiamare il popolo a compiere tutte le scelte decisive mediante un *referendum* costituzionale preventivo sulla forma presidenziale o parlamentare di governo e un *referendum* costituzionale successivo fra più progetti alternativi di Costituzione, che dovranno comunque tutti conformarsi all'indirizzo di massima dato dal popolo col *referendum* preventivo;

prevedere l'integrazione della Commissione bicamerale con tecnici non parlamentari, in numero pari a quello dei parlamentari che di tale Commissione fanno parte, con gli stessi poteri e le stesse guarentigie di questi;

riservare il potere di nominare tali tecnici al Capo dello Stato, che li sceglie in ragione della loro comprovata competenza in materia giuridica o costituzionale al di fuori di ogni designazione partitica o governativa.

(1-00055) « Nania, Fini, Tatarella, Tassi, Abbatangelo, Agostinacchio, Anedda, Berselli, Buontempo, Butti, Caradonna, Cellai, Gaetano Colucci, Conti, Gasparri, Ignazio La Russa, Lo Porto, Maceratini, Marengo, Martinat, Massano, Matteoli, Mussolini, Parigi, Parlato, Pasetto, Patarino, Poli Bortone, Rositani, Servello, Sospiri, Trantino, Tremaglia, Valensise ».

(20 luglio 1992).

La Camera,

alla luce del documento predisposto dai Presidenti dei due rami del Parlamento circa l'istituzione di una Commissione parlamentare per le riforme istituzionali;

ravvisata la necessità di procedere a modifiche della Costituzione, delle leggi costituzionali e delle altre norme in materia ordinamentale ed istituzionale,

delibera

di istituire, a norma dell'articolo 22, comma 2 del proprio regolamento, una Commissione di trenta deputati, nominati dal Presidente della Camera dei Deputati su designazione dei gruppi parlamentari in modo da rispecchiare la proporzione fra i gruppi stessi, provvista dei poteri di cui agli articoli 143 e 144 del regolamento e di ogni altra facoltà di disporre dei mezzi conoscitivi e di indagine che saranno ad essa accordati, nonché della collaborazione di istituzioni e di esperti nelle materie oggetto dei lavori.

Tale Commissione costituirà, con l'eguale Commissione che il Senato della Repubblica eventualmente intenda istituire o istituisca, una Commissione bicamerale denominata « Commissione parlamentare per le riforme istituzionali ».

La Commissione:

a) è presieduta da un suo componente eletto dalla Commissione stessa;

b) elegge nel suo seno due Vicepresidenti e due segretari che, insieme con il Presidente, formano l'Ufficio di Presidenza;

c) ha il compito di formulare proposte di riforme costituzionali e legislative nel rispetto delle competenze istituzionali delle due Camere, tenendo conto delle iniziative legislative in corso, di quanto deliberato dalle Camere nelle precedenti legislature e dei lavori di precedenti commissioni di studio;

d) rassegna le sue conclusioni al Presidente della Camera e al Presidente del Senato entro sei mesi dalla sua prima seduta.

Ai lavori della Commissione si applica il regolamento della Camera di appartenenza del proprio Presidente.

Le spese necessarie per il funzionamento della Commissione ricadranno in parti uguali sui bilanci della Camera e del Senato.

(1-00056) « Gorgoni, Guglielmo Castagnetti, Sbarbati Carletti, Adolfo Battaglia, Enzo Bianco, Mammi, Passigli, Dutto ».

(20 luglio 1992).

La Camera,

considerato il lungo dibattito sviluppatosi negli ultimi anni sul tema delle riforme istituzionali;

richiamandosi al lavoro svolto dalla commissione Bozzi nella nona legislatura e al dibattito tenutosi in Parlamento nella decima legislatura sul messaggio presidenziale del 26 giugno 1991;

rilevato che l'ultima competizione elettorale è stata caratterizzata in modo particolare dalla diffusa esigenza di riforme del sistema politico, e che la DC — con le sue proposte presentate in Parlamento — è stata la protagonista principale del dibattito;

considerato il puntuale richiamo contenuto nel discorso pronunciato dinanzi alle Camere dal neo Presidente della Repubblica, Oscar Luigi Scalfaro;

ritenuto compito primario della undicesima legislatura procedere ad una organica revisione della Carta costituzionale che, pur senza modificare le linee fondamentali del sistema repubblicano ancora oggi valide per le ragioni storiche e le

motivazioni ideali che le hanno ispirate, adegui concretamente i poteri istituzionali alle esigenze profondamente mutate della società nazionale;

rilevato che, allo scopo di avviare il processo di riforma appare necessario:

a) provvedere immediatamente alla costituzione di una Commissione bicamerale con funzioni istruttorie per la raccolta, il coordinamento e la definizione delle varie proposte di revisione costituzionale nelle materie di cui alla Parte seconda della Costituzione;

b) contemporaneamente avviare l'iter di una legge costituzionale per la istituzione (*rectius*: trasformazione) della Commissione suddetta in Commissione bicamerale avente poteri di iniziativa legislativa nei confronti delle Camere e poteri referenti per la formulazione delle proposte finali di revisione costituzionale che dovranno essere approvate dal Parlamento con la procedura prevista dall'attuale articolo 138 della Costituzione, ovvero con una procedura diversa derivante dalla (preliminare) modifica di tale norma da introdursi in via temporanea ed eccezionale, ossia esclusivamente per l'attuazione di tale riforma,

delibera

di procedere - d'intesa con il Senato - alla nomina di una Commissione bicamerale composta di 35 senatori e 35 deputati nominati dai Presidenti delle Camere in modo da rispecchiare complessivamente la proporzione tra i gruppi parlamentari, con il compito di raccogliere, coordinare e definire le varie proposte all'esame del Parlamento in materia istituzionale ed elettorale, proposte da sottoporre all'esame della stessa Commissione alla quale in prosieguo attribuire, con procedura di revisione costituzionale, poteri d'iniziativa legislativa e poteri referenti nei confronti delle Camere per la formulazione entro il termine di sei mesi delle proposte definitive di modifica della

Costituzione in ordine alle materie indicate nella lettera a).

(1-00058) « Gerardo Bianco, Forlani, De Mita, D'Onofrio, Binetti, Ciaffi, Soddu, Nenna D'Antonio, Gitti, Abbate, Agrusti, Astori, Cardinale, Cimmino, Silvia Costa, Frasson, Fumagalli Carulli, Garavaglia, Meleleo, Morgando, Nicolosi, Pagano, Perani, Polizio, Sanese, Viscardi, Zarro ».

(21 luglio 1992).

La Camera,

considerato l'alto richiamo del Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, pronunciato di fronte alle Camere riunite in occasione del suo giuramento, sull'esigenza ormai improrogabile di procedere ad una revisione della seconda parte della Carta costituzionale;

considerato il lavoro affrontato nella IX legislatura dalla Commissione presieduta dall'onorevole Bozzi e il dibattito successivo svoltosi in Parlamento nella X legislatura sul messaggio presidenziale del 26 giugno 1991;

rilevata la richiesta della pubblica opinione che avverte l'esigenza di un adeguamento concreto dei poteri istituzionali alle nuove realtà sociali;

considerato che, negli ultimi tempi, accanto ai tre poteri tradizionali si sono affermati poteri di fatto che, pur avendo una legittimazione costituzionale, quali la stampa ed i sindacati, devono essere considerati in un quadro istituzionale complessivo,

delibera

di procedere - d'intesa col Senato - alla costituzione di una Commissione bicamerale, composta da deputati e senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento in modo da rappresentare proporzionalmente tutti i gruppi parla-

mentari, con il compito di esaminare tutte le proposte di legge presentate in materia di riforma istituzionale ed elettorale e di formulare, entro sei mesi dalla sua costituzione, un progetto organico e definitivo da sottoporre al Parlamento.

(1-00059) « Ferri, Vizzini, Antonio Bruno, Cariglia, Ciampaglia, Costi, De Paoli, Ferrauto, Occhipinti, Pappalardo, Romeo ».

(21 luglio 1992).

La Camera,

considerando che nel Parlamento, tra le forze politiche e nel paese ha maturato un confronto che cerca di intervenire in una crisi politica grave anche con rapide e incisive riforme delle istituzioni repubblicane;

considerando che però in tale confronto sono già emerse linee e progetti diversi, variamente rivolti ad una concentrazione del potere, ad una supremazia del Governo sul Parlamento, ad una riduzione forzosa della rappresentanza politica; o invece rivolti a fronteggiare la crisi con uno sviluppo della partecipazione democratica, con la ricostruzione del tessuto politico organizzato del paese, e con la migliore definizione di programmi e schieramenti effettivamente alternativi, nel rispetto della pluralità e proporzionalità delle forze politiche,

delibera

di costituire una Commissione di studio, di elaborazione e proposta sulle riforme istituzionali, composta da 35 senatori e 35 deputati, su nomina dei Presidenti delle due Camere, cosicché rispetti gli schieramenti delle forze politiche in Parlamento. La Commissione, che eleggerà nel suo seno il Presidente e tre vicepresidenti, e acquisirà nei modi prescritti dai regolamenti parlamentari il parere di esperti italiani e stranieri, nonché dei rappresentanti di forze sociali, associazioni e organizzazioni di cittadini, dovrà

riferire al Senato e alla Camera dei deputati entro il termine di 180 giorni, con la possibilità dei Presidenti delle Camere di concedere altri 90 giorni di proroga. Si deve peraltro escludere che la Commissione possa assumere, in partenza, o anche allo scadere del suo mandato, funzioni redigenti o referenti, con una modifica costituzionale delle normative che regolano l'attività del Parlamento. Compito della Commissione è infatti quello di rendere più stringente il confronto politico tra diverse tesi, e di predisporre il materiale di documentazione e di proposte che verranno successivamente prese in esame dal Senato e dalla Camera dei deputati secondo il normale iter parlamentare.

(1-00060) « Lucio Magri, De Pasquale, Brunetti ».

(21 luglio 1992).

La Camera,

considerato che l'ampio dibattito apertosi fin dalla fine degli anni settanta e poi sviluppatosi ampiamente nella società civile, tra le forze sociali, le sedi di impegno culturali e quindi riassunto nei risultati della Commissione bicamerale presieduta dall'onorevole Bozzi, pone oggi, come ricordato sia dal Presidente Cossiga sia dal Presidente Scalfaro nei messaggi al Parlamento del 1991 e del 1992, alla rappresentanza politica l'obiettivo primario di nuovi modelli, principi e norme costituzionali, nonché di legislazione elettorale politica, capaci di dare alle mutate condizioni della Comunità nazionale forme di democrazia politica adeguate ai tempi, al desiderio di più forti garanzie di responsabilità, di trasparenza e di efficacia nello svolgimento di pubblici poteri,

delibera

di intesa con l'altro ramo del Parlamento la costituzione di una Commissione bicamerale composta di venticinque senatori e di venticinque deputati incaricata di presentare un progetto organico, con alle-

gata legge elettorale politica, per la riforma delle disposizioni di cui alla parte seconda della Costituzione. Tale progetto sarà discusso e deliberato secondo le forme e le condizioni fissate con apposita legge costituzionale, il cui *iter* si svolga contemporaneamente alla prossima sessione autunnale di bilancio.

La Commissione elegge nel suo seno un presidente, uno o più vicepresidenti ed inizierà i suoi lavori il 15 settembre 1992 e li concluderà entro sei mesi da tale data.

(1-00061) « Buffoni, Labriola, La Ganga ».

(21 luglio 1992).

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 22 luglio 1992.**

Raffaele Costa, d'Aquino, Del Mese, de Luca, Formigoni, Foschi, Mongiello, Pisicchio.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Azzolini, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, Farace, Foschi, Mongiello, Pisicchio, Sacconi.

**Annunzio
di proposte di legge.**

In data 21 luglio 1992 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

CLEMENTE CARTA ed altri: « Istituzione del tribunale e della pretura circoscrizionale di Gaeta » (1336);

MAIRA: « Norme in materia di appalti di opere pubbliche » (1340);

MASTRANTUONO: « Introduzione dell'articolo 2-bis della legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di segreto professionale di giornalisti ed editori » (1341).

Saranno stampate e distribuite.

**Adesione di un deputato
ad una proposta di legge.**

La proposta di legge **TORCHIO**: « Istituzione del servizio civile alternativo nel settore agricolo, in sostituzione del servizio militare di leva » (700) (annunziata

nella seduta del 25 maggio 1992) è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Berni.

**Assegnazione di proposte di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla II Commissione (Giustizia):

AGOSTINACCHIO: « Istituzione in Foggia di una sezione distaccata della corte di appello di Bari, di una corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni » (446) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

alla IV Commissione (Difesa):

ROTIROTI ed altri: « Riforma della legislazione penale militare » (783) (con parere della I, della III e della XI Commissione nonché della II Commissione ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento);

alla VII Commissione (Cultura):

ARTIOLI ed altri: « Disciplina della informazione sessuale nelle scuole statali » (179) (con parere della I, della V e della XI Commissione);

alla VIII Commissione (Ambiente):

BOTTA ed altri: « Norme in materia di regime giuridico dei suoli e di espropriazione per pubblica utilità » (1140) (con parere della I, della II, della V, della VI, della VII, della XI e della XIII Commissione).

Assegnazione di atti e progetti di atti normativi comunitari a Commissioni.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee del periodo compreso tra il 1° e il 10 luglio 1992 (dal n. L178 al n. L191 e dal n. C167 al n. C174) sono stati pubblicati i seguenti atti e progetti di atti normativi comunitari.

Ai sensi del comma 1 dell'articolo 127 del regolamento, i suddetti documenti sono deferiti per l'esame alle sottoindicate Commissioni permanenti, con il parere della Commissione speciale per le politiche comunitarie:

alla II Commissione (Giustizia):

COM(92)280 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

alla VII Commissione (Cultura):

COM(92)280 — Proposta modificata di direttiva del consiglio relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro;

alla IX Commissione (Trasporti):

Direttiva 92/48/CEE — Direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE

Rettifica della direttiva 91/493 — Rettifica della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (*Gazzetta ufficiale* n. L 268 del 24 settembre 1991);

COM(92) 283 — Modifica della proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il regime definitivo per l'ammissio-

sione dei vettori non residenti ai trasporti interni di merci su strada negli Stati membri;

alla X Commissione (Attività produttive):

Direttiva 92/52/CEE — Direttiva 92/52/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi;

Rettifica della direttiva 91/493 — Rettifica della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (*Gazzetta ufficiale* n. L 268 del 24 settembre 1991);

COM(92) 251 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive che praticano la prospezione e l'estrazione di materie prime minerali nelle miniere e nelle cave;

alla XI Commissione (Lavoro pubblico e privato):

COM(92) 251 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive che praticano la prospezione e l'estrazione di materie prime minerali nelle miniere e nelle cave;

alla XII Commissione (Affari sociali):

Direttiva 92/52/CEE — Direttiva 92/52/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi;

Direttiva 92/48/CEE — Direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca otte-

nuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE;

Rettifica della direttiva 91/493 — Rettifica della direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (*Gazzetta ufficiale* n. L 268 del 24 settembre 1991);

COM(92) 251 — Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alle prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive che praticano la prospezione e l'estrazione di materie prime minerali nelle miniere e nelle cave;

COM(92) 204 — Proposta di direttiva del Consiglio recante misure comunita-

rie di lotta contro talune malattie dei pesci;

alla XIII Commissione (Agricoltura):

Direttiva 92/52/CEE — Direttiva 92/52/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi;

COM(92) 204 — Proposta di direttiva del Consiglio recante misure comunitarie di lotta contro talune malattie dei pesci.

**Annunzio di risoluzioni,
di interpellanze e di interrogazioni.**

Sono state presentate alla Presidenza risoluzioni, interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.